

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: I.I.S. Santorre di Santarosa. Sede e succursale, Corso Peschiera 230 e Via Vigone 72, Torino. Rifacimento servizi igienici ed interventi di manutenzione straordinaria. Progetto LL.PP. 233/2018. (CUP J12B18000170003) (C.I.G. 761221675C)

Importo a base di gara: Euro 685.000,00

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Non si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui il numero le offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di

congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale relativo all'Incidenza della Manodopera approvato con specifico provvedimento, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

*

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di ottobre, alle **ore 9,05** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Arch. Marco ROSSO – Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell'Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale (segretario verbalizzante);
- Dott. Claudio FERRERO - Dipendente a supporto del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni;

- Sig.ra Gabriella BONAFORTUNA – Dipendente Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni;

Sono altresì presenti quale supporto amministrativo all'attività istruttoria le Dott.sse Silvia Baietto, Silvana Chiarazzo, Silvia Comoglio, Donatella Ficozzi, Sabina Triberti

PREMESSO

- che con Decreto del Consigliere Delegato n. 169-8446/2018 del 26/04/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”, per un importo complessivo di Euro 951.820,25 di cui Euro 685.000,00 a base di gara;

- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 arch. Claudio SCHIARI, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell'art. dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (atto di validazione in data 18.01.2018);

- che non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate in suddetto Decreto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 (non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale);

- che per il presente appalto è stato redatto il D.U.V.R.I, approvato con il citato Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 169-8446/2018 del 26/04/2018;

- che con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 30 -12165/2018 del 15.05.2018 è stato previsto l'affidamento dei lavori mediante l'esperimento di una procedura aperta tra Imprese aventi i requisiti

di cui al DPR 207/2010 (categoria prevalente “OG01”) col metodo delle offerte segrete **con il criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme con individuazione ed esclusione automatica** delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all’art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;

- che con medesima determinazione è stato altresì prevista la possibilità per la Stazione appaltante di procedere all’affidamento all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto in oggetto di lavori analoghi/complementari ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che il bando di gara contenente le modalità di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è stato pubblicato in data 11.09.2018 all’Albo Pretorio on line pagina web <http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml>;

- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti termini:

avviso di gara pubblicato su:

- 2 Quotidiani a diffusione nazionale: Italia Oggi in data 12.09.2018 e Gazzetta Aste e Appalti in data 13.09.2018;

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.09.2018;

- apposito sito internet dell’Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 11.09.2018;

- apposito sito informatico della Città Metropolitana di Torino in data 11.09.2018;
- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino dal 11.09.2018 al 17.10.2018;
- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 11.09.2018 al 17.10.2018;
- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città Metropolitana;
- che è stato individuato il C.I.G. 761221675C e che è stato ordinato il versamento di Euro375,00 in data 04.09.2018 quale contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 17.10.2018;
- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa);
- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell'attività istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara;
- che l'avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione delle operazioni di ammissione si intendesse necessaria una ulteriore seduta pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 31.10.2018 ore 9,00 per comunicare l'esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si prende preliminarmente atto che hanno fatto pervenire offerta le n. 269

imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si dà atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 17.10.2018 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla gara.

Si dà altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo. Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi, in modo da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona tra il pubblico ad effettuare l'estrazione.

Viene individuata la Sig.ra Anna Randone, dipendente della Città metropolitana di Torino, identificata per conoscenza personale.

Viene estratto il metodo cui all'art. 97 comma 2 lettera E4) (coefficiente 09) per la definizione della soglia di anomalia.

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e

sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

- tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, **per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, ad eccezione** di quella prodotta dagli operatori economici seguenti:

- **A.T.I. CIPE S.R.L. /CO.E.IM. S.R.L. - VIA RONCHI N.16/12 - 20132 MILANO** è stato **ammesso con riserva** poiché la dichiarazione dell'allegato A2) (D.G.U.E.) prodotta nel plico offerta da entrambi i membri del costituendo Raggruppamento temporaneo risulta conforme al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 e non alla versione nazionale integrata secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i*

soggetti che le devono rendere” e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- A.T.I. DAMA APPALTI SRL/ EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO C. SAS è stato **ammesso con riserva** per due ordini di motivazioni.

Innanzitutto poiché la mandante Edilizia 2001 non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 18.1) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i. ; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)”.

In secondo luogo, poiché il contratto di avvalimento tra la mandataria Dama Appalti srl e l’impresa ausiliaria MC Appalti di Cristini Mattia per l’acquisizione della qualificazione in categoria OG1 classifica II prodotto a corredo dell’offerta, contiene al punto 3) la seguente condizione: “Il

rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico, potrà verificare e monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori, la regolarità dell'esecuzione degli stessi ed avrà diritto a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi [...] ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi”.

La succitata condizione non è apponibile in questa fase alla scrivente Stazione appaltante in quanto l'ausiliario non è di per se stesso tra i soggetti ammessi all'accesso in cantiere (diverso il discorso se, in caso di aggiudicazione, l'ausiliario dovesse diventare subappaltatore...) e si traduce in un condizionamento del contratto di avvalimento.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **BELLI S.R.L. - VIA E. GUIDOBALDI, SNC - 01100 VITERBO** è stato **ammesso con riserva** poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 18.1) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i .; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di

disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- CISELT GROUP S.R.L. - VIA ETNEA N.18 – 95039 MASCALUCIA (CT) è stato **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti codesto operatore economico al campo 18 dichiara di voler ricorrere al subappalto (“lavori ricadenti sotto la categoria SOA OG1 nei limiti del 30%”); nell'allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara che non intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- CONENNO COSTRUZIONI S.R.L. - VIA T. SOLIS N.159 – 71016 SAN SEVERO (FG) è stato **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell’allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti codesto operatore economico non compila il campo 18 relativo al subappalto; nell’allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara che intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell’operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,

la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. - VIA MADAMA CRISTINA N.83 - 10126 TORINO è stato **ammesso con riserva** poiché non ha dichiarato il possesso di Attestazione SOA in corso di validità per categoria e classifica (III) richiesta dal bando di gara.

La Commissione di gara ha però acquisito l’Attestazione SOA di codesto operatore economico dal sito ANAC e la stessa (CQOP SOA n. 45301/10/00) risulta avere validità quinquennale scaduta il 1.7.2018.

Orbene nel caso di specie può trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale condivisibile fondato su una applicazione del tutto analoga all’ipotesi dell’effettuazione della verifica triennale, per la quale, qualora si tratti di accertare una qualificazione in categoria e classifica già posseduta dall’operatore economico (e in base alla SOA scaduta codesto operatore possedeva una qualificazione in OG1 classifica IV) è possibile riconoscere una ultraattività dell’Attestazione scaduta a condizione che nei termini, previsti dalla legge l’operatore economico abbia stipulato con la Società di attestazione il contratto di rinnovo.

Per questa ipotesi l’art 76 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora vigente in base ai disposti dell’art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016,

prevede: “Almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’ altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione”.

Se invece il contratto sia stato stipulato con la SOA dopo la scadenza della validità quinquennale la validità della SOA decorre dalla data di adozione della nuova attestazione e l’operatore economico “ medio tempore” non può partecipare alle gare perché privo di necessaria qualificazione.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- COSTIGLIOLA ANTONIO S.R.L. - VIA MASCAGNI N.27 – 20080 CASARILE (MI) è stato **ammesso con riserva** poiché risulta aver prodotto, a corredo dell’offerta, una Garanzia Fideiussoria per la cauzione

provvisoria, rilasciata dalla Finanziaria Romana – n.06/01701/2924909 Agenzia Spera Guendalina avente come riferimento altra gara di diversa Stazione Appaltante (gara CIG 760322532DD del Comune di Torino).

In considerazione del fatto che codesto operatore economico nel D.G.U.E. ha dichiarato, barrando la casella predisposta, “di essere una microimpresa/piccola o media impresa” per il caso di specie trova applicazione la norma di favore di cui all’art. 93 comma 8 ultima parte del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto non risulta applicabile la causa di esclusione di cui alla stessa norma nella sua prima parte.

La carenza della garanzia provvisoria costituisce tuttavia una irregolarità essenziale.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA LORENZO DAVIDE - VICO BRUXELLES SNC Z.I. - 09170 ORISTANO è stato **ammesso con riserva** poiché l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO (certificato ACM cert It16_1183) risulta scaduta il 14.09.2018.

Orbene nell'appalto in oggetto il possesso della stessa risulta essenziale ai fini della qualificazione come prevede l'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016 il quale dispone: "Ai fini della qualificazione..... le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ad esclusione delle classifiche I e II".

Vero è che l'operatore economico ha dichiarato che detta certificazione è "Rinnovata: in attesa di rilascio".

Sul punto ANAC con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 ha affermato che "è ammissibile consentire al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione [n.d.r., di qualità], qualora questa sia stata segnalata [n.d.r., in sede di gara e (tempestivamente), purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte"

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL - VIA NOCILLO 14 - 81030 LUSCIANO (CE) è stato **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti codesto operatore economico al campo 18 dichiara di voler ricorrere al subappalto (“parte delle lavorazioni rientranti nella categoria OG1 entro i limiti previsti dalla normativa vigente”); nell'allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara che non intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- DI EGIDIO SRL - VIA PIANE ZONA ART.LE N, 257 - MONTORIO AL VOMANO (TE) è stato **ammesso con riserva** poiché ha omesso la compilazione del D.G.U.E. (sia nel formato elettronico sia in quello cartaceo); al riguardo, si fa presente che il bando di gara al paragrafo AVVERTENZE esplicitamente dispone: “Il modello da utilizzarsi per le dichiarazioni di cui al capo "A1" è quello allegato sotto la lettera A1) al presente bando.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 85 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante richiede altresì in aggiunta all'allegato A1) il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 ed allegato al presente bando sotto la lettera A2) integrato secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La presentazione nel plico offerta degli allegati A1) e A2) al presente bando correttamente compilati assolve ogni onere dichiarativo utile alla partecipazione alla gara”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- EDILIZIA SANTA MARIA DI MAGNIFICO A.M. e C. SNC – VIA BUOZZI N.31 - 64025 PINETO (TE) è stato ammesso con riserva per due ordini di motivazioni.

Innanzitutto poiché la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 8) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto al punto 9) del bando di gara e dall’Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone: “di aver preso atto, nella

formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale relativo all'Incidenza della Manodopera approvato con specifico provvedimento, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013”.

In secondo luogo poiché l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale dell'impresa ausiliaria GE.C O. srl , conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO risulta scaduta il 15.09.2018.

Orbene nell'appalto in oggetto il possesso della stessa risulta essenziale ai fini della qualificazione come prevede l'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora vigente in base ai disposti dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016 il quale dispone: “Ai fini della qualificazione..... le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ad esclusione delle classifiche I e II”.

Vero è che l'ausiliario ha dichiarato di aver avviato l'iter per il rinnovo della medesima.

Sul punto ANAC con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 ha affermato che “è ammissibile consentire al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione [n.d.r., di qualità], qualora questa sia stata segnalata [n.d.r., in sede di gara e (tempestivamente),

purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- GE.MA. IMPIANTI DI IZZO GENNARO & CO. S.A.S. – VIA PIAVE, CASE POPOLARI - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) è stato **ammesso con riserva** poiché la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall’Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone al punto: “9) di aver preso atto, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla

Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale relativo all'Incidenza della Manodopera approvato con specifico provvedimento, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- I.TE.CO. S.R.L. - VIA G. CARDUCCI N.2/6 - 70131 BARI CARBONARA (BA) è stato **ammesso con riserva** per due ordini di motivazioni.

Innanzitutto poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale

espressamente dispone al punto: “9) di aver preso atto, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell’elaborato progettuale relativo all’Incidenza della Manodopera approvato con specifico provvedimento, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013”.

In secondo luogo, poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 18.1) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i. ; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. - VIA KENNEDY N.11/B - 10019 STRAMBINO (TO) è stato **ammesso con riserva** poiché alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta, sottoscritta da codesto operatore economico e dal fideiussore, non risulta allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara che espressamente dispone: “Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale”.

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all'effettiva identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell'istituto di assicurazione garante.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE - C/DA CAPO RIZZUTO

- ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) è stato **ammesso con riserva** poiché dalla documentazione prodotta risulta che l'attestazione SOA su cui si fonda la qualificazione essenziale per la partecipazione alla gara in oggetto (Consult. 5127/63/01) ha una validità triennale scaduta il 01.09.2018.

Orbene l'art 77 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016, prevede: "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a

verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo..... L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica”.

In altri termini, qualora l'operatore economico abbia stipulato il contratto di verifica triennale con la SOA nei 90 giorni antecedenti la scadenza della validità triennale della medesima la qualificazione per la partecipazione alla gara può ritenersi esistente senza soluzione di continuità anche se la società di attestazione non ha ancora materialmente rilasciato l'esito di detta verifica; se invece il contratto per la verifica sia stato stipulato con la SOA dopo la scadenza triennale e nel caso di specie dopo il 01/09/2018 l'operatore economico non può partecipare alla gara perché privo di necessaria qualificazione.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- KRATOS S.R.L. - ZONA IND.LE TITO SCALO SNC - 85050 TITO (PZ) è stato **ammesso con riserva** poiché per due ordini di motivazioni.

Innanzitutto poiché la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto “Dichiarazione Integrativa Città metropolitana Torino – presa atto indici minimi di congruità” risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall’Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone al punto: “9) di aver preso atto, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell’elaborato progettuale relativo all’Incidenza della Manodopera approvato con specifico provvedimento, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013”.

In secondo luogo, poiché la dichiarazione dell’allegato A2) (D.G.U.E.) prodotta nel plico offerta risulta conforme al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 e non alla versione nazionale integrata secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170

pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- L.I.C.T.I.S. SRL - C.SO SOMMEILLER 17 - 10128 TORINO è stato escluso poiché l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO (certificato10699/C/0001/US/it) risulta scaduta il 14.09.2018.

Orbene nell'appalto in oggetto per il quale è richiesta una qualificazione in OG1 classifica III il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO in corso di validità risulta essenziale ai fini della qualificazione come prevede l'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016 il quale dispone: "Ai fini della

qualificazione..... le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ad esclusione delle classifiche I e II”.

Peraltro il bando espressamente prevedeva: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i l'attestazione S.O.A. dovrà contenere altresì l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO”;

- M & G COSTRUZIONI SRLS - VIA DELLO SPORT SNC – 87057 SCIGLIANO (CS) è stato **escluso** poiché l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 risulta dall' Attestazione SOA prodotta scaduta il 14.09.2018.

Orbene nell'appalto in oggetto per il quale è richiesta una qualificazione in OG1 classifica III il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO in corso di validità risulta essenziale ai fini della qualificazione come prevede l'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016 il quale dispone: “Ai fini della qualificazione..... le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ad esclusione delle classifiche I e II”.

Peraltro il bando espressamente prevedeva: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i l'attestazione S.O.A. dovrà contenere altresì l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità

aziendale, in corso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO”;

- MASER SRL - CORSO UMBERTO I N.118 – 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) -è stato **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti codesto operatore economico compila il campo 18 relativo al subappalto allegando la tabella con le categorie previste dal D.Lgs. 50/2016; nell'allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) non compila il campo relativo alla dichiarazione di subappalto.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di

disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **MULTI MANUTENZIONE S.R.L. - VIA MERLI 10 . 20095 CUSANO MILANINO** è stato **ammesso con riserva** poiché l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO (certificato Kiwacert14086 -A) risulta scaduta il 14.10.2018.

Orbene nell'appalto in oggetto il possesso della stessa risulta essenziale ai fini della qualificazione come prevede l'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016 il quale dispone: "Ai fini della qualificazione..... le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ad esclusione delle classifiche I e II".

Vero è che l'operatore economico ha allegato una attestazione dell'ente certificatore che attesta che l'iter per il rinnovo della certificazione è in fase di delibera.

Sul punto ANAC con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 ha affermato che "è ammissibile consentire al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione [n.d.r., di qualità], qualora questa sia stata segnalata [n.d.r., in sede di gara e (tempestivamente), purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte]" La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di

applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **TECNO EDIL S.R.L. - FORO BUONAPARTE N.59 – 20121 MILANO** è stato **ammesso con riserva** poiché ha prodotto il D.G.U.E. nel formato elettronico su un cd rom risultato illeggibile; al riguardo, si fa presente che il bando di gara al paragrafo AVVERTENZE esplicitamente dispone: "Il modello da utilizzarsi per le dichiarazioni di cui al capo "A1" è quello allegato sotto la lettera A1) al presente bando.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 85 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante richiede altresì in aggiunta all'allegato A1) il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 ed allegato al presente bando sotto la lettera A2) integrato secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La presentazione nel plico offerta degli allegati A1) e A2) al presente bando correttamente compilati assolve ogni onere dichiarativo utile alla partecipazione alla gara”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- **TOMMY DI PANE ARTION - VIA SEMPIONE 14 – OLEGGIO (NO)** - è stato **escluso** poiché l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 risulta dall’ Attestazione SOA prodotta scaduta il 14.09.2018.

Orbene nell’appalto in oggetto per il quale è richiesta una qualificazione in OG1 classifica III il possesso della certificazione del sistema di qualità

aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO in corso di validità risulta essenziale ai fini della qualificazione come prevede l'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016 il quale dispone: "Ai fini della qualificazione..... le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ad esclusione delle classifiche I e II".

Peraltro il bando espressamente prevedeva: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i l'attestazione S.O.A. dovrà contenere altresì l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO".

Si rinvia alla seduta pubblica del 31.10.2018, ore 9,00 per le comunicazioni circa l'esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

Si dà atto che:

- l'operatore economico C.A.E.C. - CONSORZIO ARTIGIANATO EDILE COMISO ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico G.D. Effe di Calvo Giuseppe & C. s.a.s.;
- l'operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA abbreviabile CFC SOC.COOP. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Impreges s.r.l.;
- l'operatore economico CONSORZIO CARDEA S.C. ha **individuato**

quale esecutore dei lavori l'operatore economico Sgrò Antonino;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Mar Costruzioni s.r.l.

Si da altresì atto che hanno fatto ricorso all'**avvalimento** i seguenti operatori economici:

- A.T.I. DAMA APPALTI SRL/EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO C. SAS (impresa ausiliaria M.C. Appalti di Cristini Mattia);
- A.T.I. TRE M COSTRUZIONI S.R.L./ PN COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliaria Futur Edil Costruzioni s.r.l.);
- ANTONUZZO MARIO (impresa ausiliaria SO.I.M. s.r.l.);
- C.G.V. S.R.L. (impresa ausiliaria Vedil s.r.l.);
- C.M.E. S.R.L. (impresa ausiliaria BZ Group s.r.l.);
- CA.ME.CA. S.R.L.U. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Marr);
- CANGIARRO GROUP SRLS (impresa ausiliaria Centro Italia Costruzioni s.r.l.);
- CEM S.R.L. (impresa ausiliaria Medea Costruzioni Generali s.r.l.);
- CEMENTIFOND SRL (impresa ausiliaria Gaia Costruzioni s.r.l.);
- ECO BEL.FER. SRL (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Co.SVIP. s.r.l.);
- ECOSISTEM S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Real Europe Group);
- EDILCASA SRL (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia);
- EDILIZIA SANTA MARIA DI MAGNIFICO A.M. e C. SNC (impresa ausiliaria Geco s.r.l.);

- ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL (impresa ausiliaria Patriarca Group s.r.l.);
- GARDENART DI SABATINO FRANCESCO (impresa ausiliaria Euroservizi s.r.l.);
- GILDA COSTRUZIONI SRL (impresa ausiliaria An.Ca.Ma. s.r.l.);
- GIUFFRA SRLS (impresa ausiliaria Edilimpianti di Borzacchiello Luigi);
- I.E.F. LEONARDO S.R.L. (impresa ausiliaria Galluccio s.r.l.);
- INFRASTRUTTURE S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG Group);
- L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Medil);
- MAR.SAL. RESTAURI S.R.L. (impresa ausiliaria Do.Ca. Costruzioni s.c.a.r.l.);
- NEW ROAD SRL (impresa ausiliaria CEMAR 86 Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata);
- RLC S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Cocer);
- SAPORITO GARDEN SOC. COOP. (impresa ausiliaria Titania Costruzioni s.r.l.);
- SERRHOUSE S.R.L.S (impresa ausiliaria Giorgio Domenico);
- SOGEC ITALIA SRLS (impresa ausiliaria Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l.);
- STEM S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile La Marca);
- TOMMY DI PANE ARTION (impresa ausiliaria Edilcoim s.r.l.).

La Commissione di gara sigilla le offerte in un plico e lo consegna alla Responsabile dell'Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale per

la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 17,35.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

Fto in originale

AD/cf